IL CASO *SCUDERONI C. ITALIA* E L'INTERPRETAZIONE DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

DEBORAH RUSSO *

Sommario

1. Il caso. – 2. L'oggetto del ricorso. – 3. La ricostruzione del quadro giuridico interno in chiave critica. – 4. Gli argomenti posti a fondamento della condanna. – 5. Osservazioni conclusive.

Abstract

The Scuderoni v. Italy judgment marks an important step in the European Court of Human Rights' jurisprudence on domestic violence and States' positive obligations under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Court held Italy responsible for failing to prevent and effectively respond to domestic violence, while critically addressing the restrictive interpretation of the offence of ill-treatment under Article 572 of the Italian Criminal Code. The article argues that the requirement of habitual and systematic conduct, as applied by Italian courts, is incompatible with the standards set by the Istanbul Convention and the principle of due diligence. By focusing on the Court's reasoning and the observations of the GREVIO, the analysis highlights how this interpretative approach trivialises domestic violence, reinforces gender stereotypes, and undermines victim protection. The judgment underscores the need for a gender-sensitive interpretation of criminal law capable of addressing the dynamics and escalation of domestic violence from its earliest manifestations. The article ultimately calls on ordinary courts to interpret domestic criminal law in conformity with international human rights obligations, ensuring effective protection from the earliest manifestations of domestic violence.

Suggerimento di citazione

D. RUSSO, *Il caso* Scuderoni c. Italia *e l'interpretazione del reato di maltrattamenti in famiglia in violazione degli obblighi internazionali*, in *Osservatorio sulle fonti,* n. 3/2025. Disponibile in: http://www.osservatoriosullefonti

* Professoressa associata di Diritto internazionale, Università degli Studi di Firenze.
Contatto: deborah.russo@unifi.it

© 2007-2025 Osservatoriosullefonti.it – Anno XVIII - Fascicolo 3/2025
Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007
Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche di Area 12 – Direttore Prof. Paolo Caretti
ISSN 2038-5633

1. Il caso

Con la sentenza resa nel caso *Scuderoni*, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver violato gli obblighi, derivanti dagli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti umani, di prevenire e reprimere la violenza domestica[1]. La pronuncia si inserisce in un filone di precedenti condanne (casi *Talpis*, *Landi*, *De Giorgi*, *MS*, *PP*)[2] relative al fenomeno della violenza contro le donne che si consuma tra le mura domestiche e che non di rado sfocia in femminicidi.

Nella sua precedente giurisprudenza relativa al fenomeno della violenza domestica, la Corte europea, applicando i principi elaborati a partire dalla sentenza resa nel caso *Opuz*, ha riconosciuto un obbligo positivo di protezione in capo alle autorità statali, qualora queste siano, o almeno avrebbero dovuto essere, a conoscenza dell'esistenza di una minaccia effettiva e immediata all'integrità psico-fisica o alla vita della vittima[3].

Inoltre, la Corte europea ha più volte rilevato come la violenza domestica sia un fenomeno particolarmente diffuso in Italia. A questo proposito il rapporto ufficiale del Ministero degli interni evidenzia che dei 111 femminicidi complessivamente registrati nell'anno 2024, 96 sono stati commessi in ambito familiare/affettivo e 59 per mano del partner/*ex* partner[4]. Il carattere strutturale e sistemico del fenomeno fa sorgere in capo allo Stato un dovere di protezione anticipato e rafforzato[5].

La sentenza *Scuderoni*, oltre a ribadire i principi già elaborati dalla Corte nella sua precedente giurisprudenza, si segnala per la contestazione dell'interpretazione giurisprudenziale del reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., già considerata dal GREVIO – l'organo di controllo della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – come incompatibile con i principi della Convenzione di Istanbul.

[1] Corte EDU, prima sezione, sentenza 23 settembre 2025, ricorso n. 6045/24, *Scuderoni c. Italia*.

[2] Corte EDU, prima sezione, sentenza 2 marzo 2017, ricorso n. 41237/14, *Talpis c. Italia*; sentenza 7 aprile 2022, ricorso n. 10929/19, *Landi c. Italia*; sentenza 16 giugno 2022, ricorso n. 23735/19, *De Giorgi c. Italia*; sentenza 7 luglio 2022, ricorso n. 32715/19, *MS c. Italia*; sentenza 13 febbraio 2025, ricorso n. 64066/19, *PP c. Italia*.

[3] Corte EDU, terza sezione, sentenza 9 giugno 2009, ricorso n. 33401/02, *Opuz v. Turkey*.

[4] L'analisi dell'andamento dei reati riconducibili alla violenza di genere viene pubblicata con cadenza trimestrale sul sito del Ministero dell'interno, disponibile all'indirizzo: www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-violenza-genere

[5] Cfr. M. BUSCEMI, *La protezione delle vittime di violenza domestica davanti alla Corte europea dei diritti umani. Alcune osservazioni a margine del caso* Talpis c. Italia, in *Osservatorio sulle fonti*, disponibile all'indirizzo: www.osservatoriosullefonti.it, 3, 2017, 1 ss., 11-12.

2. L'oggetto del ricorso

Il caso traeva origine dal ricorso della sig.ra Scuderoni che, dopo essersi separata dal compagno e aver continuato a convivere con lui insieme al figlio nella casa familiare, aveva subito ripetutamente violenze di carattere fisico e psicologico, come l'impossibilità di usare i propri effetti personali e di accedere ad alcune parti della propria abitazione, l'imposizione di restare sveglia la notte con la luce puntata negli occhi, la sottoposizione ad offese ed umiliazioni anche in presenza del figlio e lo strattonamento violento dei capelli che le aveva cagionato un trauma alla colonna cervicale e alle spalle. Per questa ragione la ricorrente aveva avviato un procedimento civile denunciando i maltrattamenti e chiedendo una definizione dell'accordo di separazione relativamente all'uso della casa familiare e al mantenimento del figlio. L'udienza era stata fissata soltanto dopo 9 mesi dalla richiesta e dall'avvio di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, nonostante i tentativi di anticipazione intrapresi dalla ricorrente sulla base di referti medici che attestavano le violenze subite.

Dinanzi alla Corte europea la ricorrente ha contestato la violazione degli articoli 3, sul divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti, e 8, sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, della Convenzione europea dei diritti umani in relazione sia al ritardo del procedimento civile e al rigetto della richiesta dell'ordine di protezione, sia all'inefficacia del procedimento penale. In generale, la ricorrente ha lamentato che le autorità giurisdizionali interne hanno sottovalutato gli abusi da lei subiti, considerandoli meri litigi tra *ex* coniugi nel contesto familiare, negando alla vittima e al figlio la dovuta protezione.

Il processo penale per maltrattamenti in famiglia, in particolare, si era chiuso con l'assoluzione dell'imputato, nonostante vari testimoni avessero confermato le violenze e gli abusi che la ricorrente aveva subito e la psicologa avesse attestato i gravi danni psicologici ed emotivi derivati dalla violenza domestica. Infatti, il Tribunale aveva considerato che i fatti e le prove raccolte nel complesso non erano sufficienti a integrare gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia. Ciò perché, secondo una prassi interpretativa consolidata della giurisprudenza italiana, il reato si perfeziona solo se la condotta violenta sia abituale; a tal fine, è necessario che vi sia una successione di atti che ledono l'integrità fisica o morale e provochino sofferenze continue alla vittima, tali da rendere la convivenza particolarmente dolorosa, non essendo invece sufficienti meri episodi di violenza.

Il tribunale aveva sottolineato, in particolare, che benché gli atti di violenza si fossero protratti per 9 mesi, essi apparivano come occasionali e spesso limitati ad insulti. Inoltre, tali atti erano stati qualificati come mere espressioni di un risentimento per la fine della relazione con la vittima, che si inserivano in un quadro conflittuale legato alle difficoltà nelle decisioni sull'affidamento del figlio e alla loro convivenza forzata nella casa familiare. Anche i comportamenti

molesti dell'imputato, come le registrazioni di immagini e conversazioni, sono state considerate come schermaglie familiari che non indicavano la sottomissione della donna ad un sistema di dominio psicologico.

L'assoluzione dell'imputato aveva riguardato anche l'accusa di lesioni personali, e ciò nonostante egli non avesse negato il contatto fisico: secondo il Tribunale non vi era, infatti, la possibilità di ricostruire precisamente la dinamica dei fatti, in quanto nel referto medico era stata constatata l'esistenza di un trauma alla colonna cervicale e alle spalle, non specificamente riconducibile alla violenza da parte dell'*ex* coniuge che la ricorrente aveva sostenuto di aver subito.

3. La ricostruzione del quadro giuridico interno in chiave critica

La Corte europea nel ricostruire il quadro giuridico rilevante ha notato che la Convenzione di Istanbul, all'art. 3, lett. b, definisce la violenza domestica sulle donne come «atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore della violenza condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»[6]. Nell'ordinamento italiano la violenza domestica è punita se integra il reato di "maltrattamenti in famiglia" definito, dall'art. 372 c.p., come la condotta di «chiunque (...) maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o ad egli affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o affidamento, o per l'esercizio di una professione o di un'arte». La legge n. 172/2012, che ha ratificato e resa esecutiva in Italia la Convenzione di Lanzarote[7], ha esteso l'ambito di applicazione della fattispecie anche all'ipotesi di convivenza, modificando altresì la rubrica in "maltrattamenti contro familiari e conviventi". Sebbene l'espressione "maltrattamenti" non sia identica a quella di "atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica" ricompresa nella definizione della Convenzione di Istanbul, essa potrebbe essere interpretata estensivamente al fine di punire le condotte tipiche della violenza domestica. Tuttavia, la giurisprudenza italiana consolidata considera che il reato si perfezioni solo quando il comportamento violento abbia natura sistematica. La fattispecie criminosa è infatti qualificata come un "reato abituale proprio"; tale reato, a differenza dei reati "eventualmente abituali" che si perfezionano anche con un solo episodio, non può prescindere dalla reiterazione degli episodi (anche se non necessariamente tutti caratterizzati da

[6] Per un commento alla disposizione si veda: V.M. MERINO-SANCHO, *Article 3. Definitions*, in M. FRULLI, S. DE VIDO (eds.), *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence A Commentary on the Istanbul Convention*, Edward Elgar, 2023, 108 ss.

[7] Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, 25 ottobre 2007, https://rm.coe.int/16809f545d

autonoma rilevanza penale)[8]. Secondo la Cassazione, in particolare, i singoli episodi devono essere lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo e devono integrare, valutati nel loro complesso, una condotta di sopraffazione sistematica e programmata, tale da rendere la convivenza familiare particolarmente dolorosa[9]. Trattandosi di reato abituale, l'episodicità degli atti lesivi esclude la responsabilità penale dell'imputato[10].

Qualora non fosse raggiunta la soglia per l'imputazione del reato di maltrattamenti in famiglia, la condotta violenta consumata nel contesto familiare potrebbe integrare i reati di percosse (art. 581 del codice penale), lesioni personali (art. 582 del codice penale) e minacce (art. 612 del codice penale), che, tuttavia, coprono solo parzialmente l'offensività della violenza domestica, come descritta dalla Convenzione di Istanbul, e sono procedibili solo su querela di parte, potendo ricadere nella giurisdizione del giudice di pace.

Nel suo rapporto sull'Italia, pubblicato nel 2020, il GREVIO, ha sottolineato come la reiterazione degli atti di violenza non sia una caratteristica essenziale della violenza domestica[11], ma di altre fattispecie come lo *stalking*, punito in Italia tramite l'art. 612 *bis* c.p. "atti persecutori", con pena che può essere aggravata dalla relazione familiare[12]. Come ha notato il GREVIO, alcuni studi e segnalazioni di ONG impegnate sul campo hanno evidenziato che la giurisprudenza italiana esclude l'integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia in una serie di situazioni tipiche, in particolare, allorché: gli atti di violenza si siano manifestati in un ridotto lasso di tempo; le violenze si siano verificate nella fase terminale di una relazione, senza essere precedute da alcuna denuncia; la vittima non sia stata ridotta ad uno stato di sottomissione psicologica (come risulterebbe dalla sua eventuale capacità di resistenza agli abusi).[13].

[8] G. SONA, *Il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.: struttura e casi pratici*, in *Rivista AIAF*, disponibile all'indirizzo: www.aiafrivista.it, 3, 2013, 15 ss.

[9] Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 22850 del 12 giugno 2007,

[10] Corte di Cassazione, sez. VI, sentenza n. 45037 del 22 dicembre 2010.

[11] GREVIO, Rapporto di valutazione di base sull'Italia, reperibile in lingua italiana al sito www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf, par. 12, p. 13. Cfr. N.M. CARDINALE, *Il rapporto del GREVIO sull'applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul: il lavoro ancora da fare*, in *Criminal Justice Network*, disponibile all'indirizzo *www.criminajusticenetwork.eu*, 13 maggio 2021.

[12] Non sorprende che nell'ordinamento italiano possa risultare controverso il rapporto tra le fattispecie di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori aggravati dalla relazione affettiva: cfr. S. PIGNATA, *La linea di confine tra maltrattamenti in famiglia e atti persecutori aggravati dalla relazione affettiva*, in *Rivista penale Penale Diritto e Procedura*, disponibile all'indirizzo www.penaledp.it, 1, 2025, 163 ss.

[13] C. PECORELLA, P. FARINA, *La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)*, in *Diritto penale contemporaneo Rivista Trimestrale*, disponibile all'indirizzo www.dpc-rivista-trimestrale-criminaljusticenetwork.eu, 2, 2018, 190 ss.

Il GREVIO ha fortemente criticato questo orientamento interpretativo che risente di un'impostazione culturale tesa a giustificare la violenza nel contesto familiare[14], declassandola a conflittualità coniugale. L'interpretazione della norma, in sostanza, riconosce come penalmente rilevante la violenza solo quando la vittima ha subito così tanti episodi di violenza da esserne ormai sopraffatta psicologicamente ed incapace di reagire.

Essa inoltre veicola una forma di vittimizzazione secondaria della donna, imponendole di giustificare la scelta di non denunciare e gravandola di conseguenze negative per non aver denunciato.

Un'interpretazione del genere è incompatibile con la qualificazione della violenza domestica alla luce dell'oggetto e dello scopo della Convenzione di Istanbul, che considera la violenza nei confronti delle donne come una violazione dei diritti umani e della dignità della donna. Essa è inoltre inadatta a catturare le caratteristiche e la pericolosità tipiche della violenza domestica che matura in un'escalation di umiliazioni sottili via via crescenti di intensità: se i primi episodi possono di per sé non integrare la condotta tipica, essi culminano in atti che ledono gravemente l'incolumità psico-fisica della vittima e ne possono causare la morte. Non è l'abitualità ma la dinamica di genere e l'escalation degli atti violenti che caratterizzano la violenza domestica e generano l'obbligo dello Stato di approntare adeguate misure di protezione della vittima.

Il pericolo all'incolumità e alla vita della donna sussiste sin dai primi atti di violenza, pertanto l'anticipazione della punibilità è indispensabile per un'effettiva protezione della vittima. A questo riguardo, il GREVIO ha sottolineato che l'articolo 5 della Convenzione di Istanbul impone agli Stati di adottare le misure di dovuta diligenza per contrastare il fenomeno della violenza domestica, senza esigere che siano le vittime a giustificare le ragioni di un'omessa denuncia. Lo standard della dovuta diligenza impone di adattare le misure al livello del rischio e alla vulnerabilità specifica della vittima. L'obbligo di protezione si impone in ogni caso in presenza di atti di violenza tra le mura domestiche e di un rischio di ripetizione, a prescindere da (e anzi proprio per scongiurare) la totale sottomissione e incapacità di resistenza della donna. La Corte europea ha inoltre ricordato le osservazioni critiche del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne pubblicate il 27 febbraio 2024 che esortano l'Italia ad adottare misure concrete per lottare contro ogni forma di legittimazione sociale della violenza di genere e per adottare misure di protezione nei confronti delle donne[15].

[14] R. MESTRE I MESTRE, *Las MGF como una forma cultural de violencia contra las mujeres en el Convenio de Estambul,* in *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, 2017, 205 ss.

[15] UN doc CEDAW/C/ITA/8.

4. Gli argomenti posti a fondamento della condanna

Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte europea ha analizzato la condotta delle autorità italiane alla luce dei già richiamati parametri normativi degli articoli 3 e 8 della Convenzione europea. La Corte ha ritenuto provato che il comportamento dell'*ex* coniuge avrebbe indotto la ricorrente a temere che gli atti di violenza e di coercizione si sarebbero protratti a lungo, come dimostrato dalle plurime denunce e richieste di protezione alle autorità pubbliche presentate dalla donna, nonché dalle sue fughe dalla casa familiare per rifugiarsi dalla madre e dalla richiesta di soccorso ad un centro antiviolenza. I giudici hanno, inoltre, evidenziato che i timori si sono, infine, concretizzati in atti di violenza fisica, come comprovati dal referto medico relativo ai traumi alla colonna cervicale e alle spalle.

Secondo la Corte europea, le violenze subite dalla ricorrente superavano la soglia di gravità richiesta per l'applicazione dell'art. 3 della Convenzione europea e per innescare l'operatività degli obblighi positivi dello Stato di assicurare adeguata protezione alla vittima[16].

Prima di procedere alla puntuale valutazione circa il rispetto degli obblighi positivi, i giudici hanno ricordato che sugli Stati grava l'obbligo di reagire immediatamente alle denunce di violenza domestica, di valutare l'esistenza di un rischio reale ed immediato per la vita della donna e di adottare le misure adeguate di prevenzione se il rischio è stato accertato.

Ebbene, applicando questi principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che le autorità giurisdizionali italiane non avessero adempiuto agli obblighi positivi derivanti dalla Convenzione europea. L'inadeguatezza della riposta delle autorità italiane era chiaramente emersa, in sede civile, dalla circostanza che l'udienza fosse stata fissata soltanto dopo 9 mesi dall'atto introduttivo del processo e la negazione dell'ordine di protezione senza una compiuta valutazione del rischio, e, in sede penale, dalla mancata considerazione della violenza domestica e dal declassamento delle accuse a mera conflittualità tra coniugi.

Secondo la Corte europea, benché vi fossero elementi sufficienti per ritenere che la donna rischiasse di subire ulteriori violenze e danni alla propria incolumità psico-fisica, le autorità nazionali avevano omesso una diligente valutazione del rischio e non avevano adottato le misure adeguate a proteggere la ricorrente e il figlio[17]. In particolare, la Corte europea ha ricordato che incombe sulle autorità nazionali la responsabilità di operare un'autonoma e proattiva valutazione del rischio, senza fermarsi alla percezione soggettiva della

[16] Corte EDU, prima sezione, *Scuderoni c. Italia*, cit, par. 85.
[17] *Ibidem*, parr. 105-107.

vittima[18]; a tal fine esistono protocolli specifici che le autorità procedenti avrebbero potuto valorizzare per stimare il rischio[19]. A questo punto, la Corte europea ha concluso le autorità nazionali avessero omesso di attivarsi con la dovuta diligenza per proteggere la ricorrente e il figlio[20].

Nei paragrafi successivi la sentenza ha accertato la violazione anche degli obblighi positivi di carattere procedurale che impongono alle autorità di compiere indagini e processi effettivi. A questo riguardo, la Corte europea ha criticato la ricostruzione del tribunale che, in sede penale, aveva declassato le offese, le umiliazioni, le aggressioni, le chiamate continue, il controllo del telefono della ricorrente, le videoregistrazioni per mezzo di videocamere installate in casa o le privazioni del sonno a semplici «dispetti» nel contesto di una separazione tra coniugi[21]. In particolare, essa ha condiviso le preoccupazioni del GREVIO riguardo all'orientamento interpretativo ricorrente nella giurisprudenza italiana che ritiene la necessità che gli atti di violenza siano ripetuti e sistematici per integrare il reato di maltrattamenti in famiglia, condizione incompatibile con l'obbligo di repressione della violenza domestica sancito dalla Convenzione di Istanbul. Più specificamente, la Corte europea ha contestato la tendenza dei giudici italiani ad escludere l'abitualità della condotta violenta quando il comportamento dell'autore si è concentrato in un breve periodo oppure quando i fatti sono avvenuti alla fine di una relazione e sono allora attribuiti al risentimento passeggero, o ancora se la vittima ha manifestato una resistenza attiva[22].

Essa ha sottolineato il persistere nell'ordinamento italiano di stereotipi di genere e di un'impostazione culturale che tende a giustificare la violenza domestica, considerandola quale mera espressione di conflittualità tra coniugi. Tale impostazione culturale favorisce, inoltre un clima di legittimazione della violenza tra le mura domestiche e di impunità per le vittime. Considerando le singole condotte offensive, umilianti o disturbanti come episodiche, anche se ripetute nel tempo, le autorità nazionali le avevano qualificate mere espressioni di risentimento coniugale, piuttosto che elementi costitutivi del maltrattamento.

Inoltre, le autorità nazionali, sottovalutando le richieste di aiuto e protezione della vittima, la avevano giudicata non attendibile anche quando le doglianze erano comprovate da documentazione medica. La valutazione di inat-

[18] Si veda, sul punto, anche quanto precisato dalla Corte EDU, prima sezione, *MS c. Italia*, cit., parr. 123-128.

[19] https://www.sara-cesvis.com/valutazione-del-rischio-di-recidiva-della-violenza.html

[20] Corte EDU, prima sezione, *Scuderoni c. Italia*, cit, par. 107.

[21] *Ibidem*, par. 114.

[22] *Ibidem*, par. 117.

tendibilità delle denunce di episodi di violenza è anch'essa parte di un approccio giudiziario ricorrente nell'ordinamento italiano, un ordinamento che in ambito europeo si distingue proprio per un basso numero di denunce e di condanne. La sottovalutazione delle denunce e le dichiarazioni di inattendibilità delle vittime di violenza determinano ricadute negative non solo per la vittima ma anche per il sistema, perché generano un sentimento di sfiducia nei confronti della giustizia e disincentivano le donne a rivolgersi alle autorità[23].

5. Osservazioni conclusive

Il caso *Scuderoni* conferma che in Italia persiste un approccio giurisprudenziale che riproduce un orientamento culturale sfavorevole alla prevenzione e repressione del fenomeno della violenza domestica. Pur in presenza di un quadro normativo sempre più avanzato e sofisticato – che potrebbe a breve essere ulteriormente integrato dal reato di femminicidio[24] – i risultati in termini di prevenzione generale restano insoddisfacenti.

Una delle ragioni che rendono ancora inefficace la risposta al fenomeno risiede nella scarsa comprensione delle dinamiche tipiche, in generale, della violenza di genere, e, più in particolare, di quella domestica, da parte di chi interpreta e applica le norme. Se le caratteristiche della violenza di genere sono specifiche e distinte da quelle che concernono gli altri fenomeni di violenza, l'interpretazione non dovrebbe restare neutrale ma adattarsi al fenomeno per riconoscerlo e prevenirlo. In particolare, le più elevate conoscenze scientifiche e la stessa Convenzione di Istanbul evidenziano che la matrice culturale sia ciò che contraddistingue questo tipo di violenza. La violenza è legata alle aspettative di genere che gravano sulla donna e che, nel contesto specifico della violenza familiare, generano una progressiva escalation di tensione e di violenza soprattutto quando la donna disattende le aspettative e non rispetta i ruoli sociali, per esempio opponendo resistenza alle richieste del partner o addirittura interrompendo il rapporto. Le dinamiche della violenza di genere sono sottili perché spesso sottendono manipolazioni e strumentalizzazioni psicologiche. È fondamentale che le autorità che procedono alle indagini e ai processi siano in grado di riconoscere tempestivamente le dinamiche della violenza domestica per proteggere adeguatamente la donna ed evitare di creare quel clima di impunità che aggrava la situazione.

La sentenza nel caso *Scuderoni* conferma una volta di più che, pur in presenza di un apparato normativo adeguato, la prevenzione della violenza non si

[23] Corte EDU, prima sezione, sentenza 27 maggio 2021, ricorso n. 5671/16, *J.L. c. Italia*, par. 141.

[24] Il testo del disegno di legge di iniziativa governativa recante "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime" è disponibile all'indirizzo: www.sistemapenale.it/it/notizie/delitto-di-femminicidio-il-testo-del-disegno-di-legge

realizza senza un'interpretazione sensibile al genere delle norme pertinenti. Pertanto, sebbene la formulazione letterale dell'art. 572 c.p. che fa perno sulla nozione di "maltrattamento" sia di per sé sufficientemente ampia e probabilmente astrattamente adeguata a catturare tutta la complessità del fenomeno della violenza domestica, essa non è interpretata dai giudici nazionali in senso conforme agli obblighi internazionali rilevanti, in particolare gli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti umani, e 3, lett. b, della Convenzione di Istanbul[25]. Come la sentenza resa nel caso *Scuderoni* ha contribuito a rilevare, l'inquadramento della fattispecie tra i reati di natura abituale, che si esplica necessariamente in una serie di atti sistematici che, nel loro insieme, manifestino una sopraffazione che rende la vittima incapace di opporre resistenza, è incompatibile con i principi e lo spirito della Convenzione di Istanbul.

La violenza di genere, infatti, emerge in un contesto di abusi, lesioni e manipolazioni che sono già di per sé singolarmente degradanti e lesivi della incolumità psico-fisica e della dignità della donna, e, dunque, potenzialmente meritevoli di punizione, e ciò a prescindere dal fatto che si collochino in una fase finale della relazione, che siano stati precedentemente oggetto di denuncia o che si siano manifestati in un breve lasso di tempo.

Interessante, a questo proposito è una recente sentenza della Corte europea, secondo cui il doppio binario di criminalizzazione previsto dall'ordinamento croato, che permette ai giudici di punire a titolo di violenza domestica ma con sanzioni di diversa gravità sia i singoli atti violenti, sia la condotta abituale che genera uno stato di sottomissione totale della vittima, non è incompatibile con il principio del *ne bis in idem* sancito dall'articolo 4 del Protocollo 7 alla Convenzione europea[26]. L'esistenza di un doppio binario evidenzia la rilevanza penale sia dei singoli atti violenti, sia della più grave manifestazione della violenza domestica che si estrinseca in un quadro di condotte abituali, generando uno stato di sottomissione totale della vittima.

Come previsto dalla Convenzione di Istanbul, infatti, non è l'abitualità ma la connotazione di genere e l'offesa all'incolumità e alla dignità psico-fisica della donna che qualifica la violenza domestica. L'abitualità che genera la sopraffazione psicologica denota una più grave manifestazione della violenza domestica che nell'ordinamento italiano può trovare repressione anche attraverso il reato di "atti persecutori" aggravati dalla relazione affettiva, di cui all'art. 612 bis, c. 2, c.p.

L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, le osservazioni del GREVIO relative all'ordinamento italiano, e, più recentemente, le sentenze della

[25] S. DE VIDO, *The Istanbul Convention as an Interpretative Tool at the European and National Levels*, in J. NIEMI, L. PERONI, V. STOYANOVA (eds.), *International Law and Violence Against Women Europe and the Istanbul Convention*, Routledge, 2021, 57 ss.

[26] Corte EDU, prima sezione, sentenza 31 agosto 2021, ricorso n. 45512/11, *Galović c. Croazia*.

Corte europea evidenziano che l'interpretazione tradizionale del reato di maltrattamenti in famiglia è incompatibile con gli obblighi internazionali assunti per la prevenzione e la repressione di un fenomeno ancora endemico in Italia.

I giudici italiani sono dunque tenuti a interpretare l'art. 352 c.p. in conformità agli obblighi internazionali.

L'indirizzo interpretativo dell'art. 352 c.p. è censurabile anche sul piano della legittimità costituzionale, posto che le norme internazionali richiamate costituiscono parametri interposti di costituzionalità, ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. Inoltre, l'interpretazione conforme al diritto internazionale è un obbligo che grava su ogni giudice nazionale[27].

Qualora la norma penale sia, come sembrerebbe in questo caso, astrattamente suscettibile di interpretazione alla luce degli obblighi internazionali rilevanti, il giudice nazionale non è tenuto a promuovere il controllo di legittimità costituzionale, purché si allontani dalla qualificazione dell'art. 352 c.p. come reato abituale e adotti un'interpretazione coerente agli obblighi internazionali. Se, tuttavia, il giudice nutrisse dubbi riguardo alla possibilità di interpretare la norma in senso conforme agli obblighi internazionali, dovrebbe senz'altro sollecitare la Corte costituzionale affinché possa indirizzare i giudici comuni verso un'interpretazione costituzionalmente orientata, mediante l'adozione di una sentenza interpretativa di rigetto.

[27] V. SCIARABBA, *L' "interpretazione conforme" tra Costituzione e CEDU: cenni ricostruttivi e spunti di riflessione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, disponibile all'indirizzo: *www.forumcostituzionale.it*, 14 maggio 2019; A. GUAZZAROTTI, *L'interpretazione conforme alla CEDU: una mappatura a dieci anni dalle sentenze "gemelle" della corte costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, disponibile all'indirizzo: www.osservatoriosullefonti.it, 1, 2018, 1 ss.; A. RUGGERI, *L'interpretazione conforme a CEDU: i lineamenti del modello costituzionale, i suoi più rilevanti scostamenti registratisi nell'esperienza, gli auspicabili rimedi*, in Federalismi.it, 10, 2015, 1 ss.